

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1073 DEL 14/06/2024

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f.

dott.ssa ELISABETTA ZAMBONIN

DIRETTORE SANITARIO

dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI

dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: SIG. PAOLO MENEGHINI - TRASFERIMENTO PER MOBILITA' VOLONTARIA
ALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi
informatici dell'Azienda.*

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2024 Numero Proposta: 1024/24

Il Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin.

Il Direttore dell'Unità operativa complessa Gestione Risorse Umane riferisce quanto segue.

Premesso che:

- con nota n. 37617 di protocollo del 22 aprile 2024 il sig. Paolo MENECHINI, dipendente a tempo indeterminato di questa Azienda U.L.S.S. in qualità di assistente informatico in servizio presso l'unità operativa complessa "Sistemi informativi", ha chiesto il nulla osta per il trasferimento in mobilità presso l'Università di Padova, essendo risultato vincitore dell'avviso pubblico di mobilità in relazione al quale l'Azienda aveva anticipato il proprio parere favorevole incondizionato al successivo trasferimento con data da definire compatibilmente con le esigenze di continuità del servizio di afferenza (come da nota n. 25038 di protocollo del 13 marzo 2024);
- risulta acquisita la comunicazione n. 66804 del 17 aprile 2024 (registrata con il n. 36341 del protocollo dell'Azienda in pari data) con la quale l'Università di Padova ha informato dell'accoglimento della domanda di trasferimento per mobilità volontaria del suddetto dipendente dichiarando la disponibilità ad accogliere il dipendente con un massimo di quindici giorni di ferie non fruiti e senza saldi orari eccedenti;
- con nota n. 46840 di protocollo del 21 maggio 2024, l'Azienda – tenuto conto della richiesta dell'Università e del parere espresso al riguardo dal Direttore dell'unità operativa complessa "Servizi informativi" in merito alla programmazione degli istituti di assenza contrattualmente previsti richiesti dal dipendente in tempi compatibili con le esigenze organizzative – ha comunicato all'Università la proposta di definizione del trasferimento dell'interessato all'1 luglio 2024;
- con successiva comunicazione pervenuta al n. 49476 del protocollo dell'Azienda il giorno 29 maggio 2024 l'Università ha confermato la definizione del trasferimento alla data dell'1 luglio 2024, con il riconoscimento di un massimo di quindici giorni di ferie residue.

Considerato che:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 consente il passaggio diretto di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento; per il personale delle aziende e degli enti del servizio sanitario nazionale è sempre richiesto il previo assenso dell'amministrazione di appartenenza;
- l'articolo 29-bis del suddetto decreto legislativo rinvia la disciplina del trasferimento in mobilità dei dipendenti tra amministrazioni appartenenti a comparti diversi della contrattazione collettiva a un apposito regolamento del governo; il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 (pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica n. 216 del 17 settembre 2015) reca la "Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale";
- al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto dell'amministrazione di destinazione;
- in ragione dei tempi di programmazione dei congedi spettanti al dipendente con modalità compatibili con la continuità dell'attività del servizio di afferenza, il Direttore dell'unità operativa complessa "Sistemi informativi" ha precisato che il trasferimento dell'interessato può farsi decorrere dall'1 luglio 2024;
- con nota n. 46840 di protocollo del 21 maggio 2024 l'Azienda ha pertanto proposto all'Università di Padova di determinare la data del trasferimento del dipendente del quale trattasi dall'1 luglio 2024.

Dato atto che:

- l'amministrazione di destinazione ha confermato la disponibilità al subentro nel rapporto di lavoro con il riconoscimento di un massimo di quindici giorni di ferie; trattandosi di trasferimento che avviene su apposita richiesta dell'interessato e con tempi definiti anche in ragione delle esigenze espresse dall'Ente di destinazione, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135), la cui legittimità è confermata dalla sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016, questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali ulteriori sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti al dipendente all'atto del trasferimento;
- dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda, trattandosi di trasferimento con conseguente subentro di altra amministrazione negli obblighi del rapporto di lavoro.

Visti e richiamati:

- l'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in tema di mobilità volontaria dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;
- l'articolo 29-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 in tema di mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni appartenenti a diversi comparti della contrattazione collettiva nazionale;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2015 (pubblicato nella gazzetta ufficiale della Repubblica n. 216 del 17 settembre 2015);
- l'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (convertito con la legge 7 agosto 2012, n. 135) così come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 95/2016.

In relazione a quanto sopra riportato il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" in qualità di dirigente responsabile del procedimento propone di provvedere sulla richiesta di assenso (nulla osta) al trasferimento in mobilità volontaria all'Università di Padova del dipendente Paolo MENEGHINI.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

1. di esprimere, per le motivazioni indicate nelle premesse, l'assenso previsto dall'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al trasferimento in mobilità volontaria del dipendente a tempo indeterminato Paolo MENEGHINI - in qualità di assistente informatico – all'Università di Padova, con la decorrenza stabilita d'intesa tra le amministrazioni interessata e fissata il giorno 1 luglio 2024;
2. di precisare che l'Università ha dichiarato la disponibilità al subentro nel rapporto di lavoro del dipendente interessato con un massimo di quindici giorni di ferie e che, per le motivazioni esposte nelle premesse, questa Azienda U.L.S.S. non risponde di eventuali ulteriori sospesi di ferie, riposi e permessi spettanti al dipendente all'atto del trasferimento, che non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi in conformità a quanto

previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto legge n. 95/2012 (convertito con la legge n. 135/2012);

3. di delegare l'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" all'esecuzione del presente provvedimento;
4. di precisare che dall'adozione del provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio dell'Azienda;
5. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per 10 gg. continuativi, inviata contestualmente al Collegio Sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22.07.2022.